



COMUNE DI MIRANO

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DELL'1,5% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DELLE OPERE E DEI LAVORI E DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11/02/1994 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

8080 ◆◆◆ 8203

APPROVATO CON

DELIBERA DI G.C. n. 173 del 27.9.2002, esecutiva l'8.11.2002

INDICE

Art. 1 (Oggetto del regolamento).....	3
Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di regolamentazione)	3
Art. 3 (Natura dei Progetti)	4
Art. 4 (Costituzione del fondo)	4
Art. 5 (Ripartizione del fondo).....	6
Art. 6 (Norma transitoria)	6
ALLEGATO A	7
Art. 1 (Ripartizione del fondo).....	7
Art. 2 (Liquidazione dei compensi)	10

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 18 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la costituzione del fondo interno dell'1,5% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori e del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, da ripartire come segue
 - nel caso di opere o di lavori pubblici, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
 - nel caso di redazione di atti di pianificazione, tra i dipendenti che li abbiano redatti.
2. Il fondo interno così costituito, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, sarà ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di quanto definito nel presente Regolamento.

Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di regolamentazione)

1. Per opere e lavori devono intendersi tutti quegli interventi definiti "Lavori Pubblici" dall'art. 2, comma 1 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e cioè le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.
2. I "Lavori Pubblici" di cui al precedente comma devono essere espressamente previsti nel Bilancio di Previsione annuale e/o nei suoi allegati, ovvero nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, o in ultima ipotesi nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Per atti di pianificazione, devono intendersi la redazione di strumenti urbanistici di carattere generale e/o loro varianti generali e/o parziali, attuativi e progetti urbanistici assimilati ai piani attuativi, le norme tecniche e il Regolamento Edilizio; in ogni caso si intendono gli atti di pianificazione individuati come tali dalla vigente normativa urbanistica che siano di competenza del Comune e la cui redazione sia espressamente prevista nel Bilancio di previsione o nell'allegata Relazione Previsionale e Programmatica dell'Ente o appositamente prevista con atto deliberativo;
4. Per Uffici Tecnici dell'Amministrazione si intendono le strutture degli uffici tecnici del Comune e più precisamente il 2° Settore Tecnico e il 3° Settore – Servizio Urbanistica/Tecnico Amministrativo.
5. Con esplicita disposizione da parte del Dirigente del 2° o del 3° Settore, sentiti il responsabile del procedimento e in accordo con i Dirigenti Responsabili di altri Settori eventualmente interessati, possono essere utilizzate all'occorrenza professionalità diverse rispetto a quelle degli uffici tecnici, comunque presenti nell'ente.

Art. 3 (Natura dei Progetti)

1. I progetti di opere e lavori oggetto di incentivazione devono avere i caratteri definiti dall'art. 16 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, determinati dal Regolamento sui Lavori Pubblici di cui all'art. 3 della legge stessa.
2. Gli atti di pianificazione di cui al comma 3 dell'art. 2 devono avere i contenuti e gli elaborati previsti dalla vigente normativa urbanistica.

Art. 4 (Costituzione del fondo)

1. Gli oneri inerenti alla costituzione del fondo incentivante la progettazione di opere e lavori pubblici, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli investimenti.
2. Gli oneri inerenti alla costituzione del fondo incentivante la redazione di atti di pianificazione urbanistica, fanno carico ad apposito stanziamento previsto nel bilancio.
3. Per il calcolo del fondo relativo agli atti di pianificazione si farà riferimento alla Tariffa Professionale relativa alle prestazioni urbanistiche fissata con Circolare del Ministero LL.PP. n. 6679 del 01.12.1969, nonché alle integrazioni alla stessa determinate con propri atti dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia. In particolare la modalità di calcolo sarà la seguente:

– 1. Piano Regolatore Generale

- Varianti Generali

Il calcolo dell'onorario è definito dall'art. 5 della Circolare del Ministero Lavori Pubblici 1.12.1969 n. 6679 (di seguito CMPL) e dal Cap. 13 e 13.1 della Tariffa Professionale – Ordine degli Architetti (di seguito TP/OA). Si applicano le integrazioni tariffarie di cui alla lett. a), se la variante interessa anche il Centro Storico, a di cui alla lett. c) negli altri casi.

- Varianti Parziali/Tematiche

a) Centro Storico, L.R. 80/80 – 61/85

Il calcolo dell'onorario è definito dal Cap. 13.1 lett. a) della TP/OA

b) Zone agricole, L.R. 24/85

Il calcolo dell'onorario è definito dal Cap. 13.3 della TP/OA. Per tali varianti si applicano le aliquote di cui alla Tab. A della CMLP.

c) Temi articolati nell'intero territorio comunale o per parti di città intese come sistemi urbani completi o Unità Urbane.

Sono tali le varianti che trattano temi specifici estesi parte del territorio comunale o nella sua interezza e che comportano la modifica della disciplina urbanistica e della organizzazione delle aree nonché la verifica e/o la modifica del dimensionamento del P.R.G. Tali varianti sono equiparate, come criterio di calcolo dell'onorario, alle varianti generali (art. 5 CMPL) con riferimento alla popolazione residente nell'area effettivamente interessata e, in via sussidiaria, applicando il criterio della popolazione media per metro quadro di superficie dell'area in oggetto.

– 2. Piani attuativi e progetti urbanistici assimilati ai Piani Attuativi.

Il calcolo dell'onorario è definito dall'art. 8 della CMLP e dal Cap. 13.5 della TP/OA, senza alcuna maggiorazione.

– 3. Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio.

Nel caso la variante al testo delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. sia conseguente ad una variante grafica, l'onorario professionale è incluso nella tariffa calcolata per la variante nel suo insieme.

Nel caso venga effettuata una variante che interessi solo il corpo normativo, l'onorario viene calcolato secondo quanto disposto dall'art. 7 della CMPL per il Regolamento Edilizio, applicando la tariffa minima decurtata delle spese, che si predeterminano forfettariamente in misura pari al 10% della tariffa stessa. Nel caso di semplice revisione di alcuni articoli l'onorario è determinato in proporzione diretta tra le tariffe minima e massima previste ed il numero di articoli modificati.

– 4. Atti di coordinamento della progettazione urbanistica.

- Esame delle osservazioni e controdeduzioni

Secondo quanto indicato dall'art. 12 della CMLP l'onorario va calcolato con criterio discrezionale od a vacazione. Considerata la complessità della prestazione professionale e la varietà delle indicazioni contenute nelle osservazioni, si stabilisce di fissare l'onorario in Euro 41,32 (quarantauno/32) fino alla centesima, ed in Euro 20,66 (venti/66) oltre la centesima per ogni osservazione presentata. Tali somme saranno aggiornate annualmente e all'occasione sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita per operai e impiegati.

- Varianti o modifiche ai sensi della Legge 1/78 art. 1, 4° e 5° comma.

Tali varianti riguardano l'approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche, con la riproduzione del vincolo urbanistico o la modifica/variante di quello previsto. L'onorario per tale prestazione viene definito come variante parziale al P.R.G. ai sensi della L. R. 61/84 , comma 4, lett. f) e successive modifiche.

Ai sensi di quanto disposto dalla citata circolare ministeriale l'onorario calcolato come sopra indicato è soggetto all'adeguamento secondo le variazioni dell'indice ISTAT. Considerato che il lavoro professionale viene svolto all'interno delle strutture comunali, ai fini dell'applicazione dell'incentivo di cui al presente Regolamento, viene calcolata la tariffa professionale con il solo riferimento alla tabella "A" escludendo quindi l'importo derivante dalla tabella "B" relativa alle spese rimborsabili. Qualora la Tariffa Professionale preveda dei limiti minimi e massimi si applica la tariffa minima.

Degli importi come sopra calcolati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 comma 2 della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, si considera la quota del 30%.

4. Nel caso di indisponibilità di personale dipendente per prestazioni professionali oggetto di incentivazione, il costo sostenuto per l'affidamento dei servizi parziali a professionisti e "services" esterni, viene detratto dall'ammontare del fondo incentivante in quota proporzionale all'incidenza della prestazione professionale valutata secondo le vigenti tariffe professionali. Qualora il progetto o piano o le prestazioni afferenti alla realizzazione dei lavori sia affidata a professionisti esterni all'Amministrazione, spetterà comunque al Responsabile Unico del Procedimento e ai suoi collaboratori nonché, ai componenti degli uffici amministrati interessati, la percentuale del fondo incentivante prevista per tali figure dal presente Regolamento.
5. Gli incentivi e spese per la progettazione di lavori pubblici o per la redazione di atti di pianificazione urbanistica sono da considerare al netto degli «oneri riflessi». Anche tali oneri fanno carico agli stanziamenti previsti nel bilancio come ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 5 (Ripartizione del fondo)

1. La ripartizione e la liquidazione del fondo interno tra i soggetti interessati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sarà effettuata con le modalità di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.

Art. 6 (Norma transitoria)

Per le opere, i lavori e gli atti di pianificazione urbanistica le cui fattispecie rientrino nella previsione di cui agli articoli precedenti, per i quali le attività oggetto di incentivazione siano state svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 18 della L. 109/'94 come novellato dalla L. 144/'99 (22/05/1999), è possibile applicare le disposizioni del presente regolamento a condizione che il finanziamento degli incentivi trovi copertura nei quadri economici di spesa dei progetti o che sia comunque reperibile secondo le vigenti norme contabili.



ALLEGATO A

AL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DELL'1,5% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DELLE OPERE E DEI LAVORI E DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11/02/1994 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Art. 1 (Ripartizione del fondo)

1. I criteri di ripartizione del fondo devono assicurare un compenso omogeneo delle diverse figure organizzative professionali, funzionali ed operative interessate, e diversificato in relazione alla professionalità richiesta ed alla effettiva partecipazione.
2. Relativamente alla ripartizione del fondo interno dell'1,50% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori lo stesso viene distinto in due quote, rispettivamente pari allo 0,80% da distribuirsi tra i soggetti intervenuti nella fase di progettazione, e 0,70% da distribuirsi tra i soggetti intervenuti nella fase di esecuzione delle opere o dei lavori pubblici.
3. La quota pari dello 0,80% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori da distribuirsi tra i soggetti intervenuti nella fase di progettazione sarà così suddivisa:

– Ufficio Amministrativo	10%
– Responsabile Unico del Procedimento (compreso funzioni “Responsabile dei Lavori” D.Lgs. 494/96 e sue s.m.i.)	20%
– Progettisti, Collaboratori, Coordinatore sicurezza D.Lgs. 494/96 nella fase progettazione, Esecutori	70%

TOTALE 100%

In particolare, tra i soggetti Progettisti, Collaboratori, Coordinatore sicurezza D.Lgs. 494/96 nella fase progettazione, Esecutori, la ripartizione individuale dell'aliquota di categoria di cui ai precedenti punti si ottiene con l'applicazione della seguente formula:

$$I_i = 0,70 \times F \frac{n_i a_i}{\sum_{j=1}^n n_j a_j}$$
$$I_{in} = \frac{I_i}{n_i}$$

dove

- I_i = importo di categoria;
- I_{in} = importo individuale;
- F = quotaparte del fondo corrispondente allo 0,80% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori;
- n = numero di categorie professionali pari a 4;
- n_i = numero dei componenti la categoria professionale i-esima;
- a_i = coefficiente di compenso professionale di categoria i-esima, che assume i seguenti valori.

- Progettisti	$a_1 = 4,0\%$
- Collaboratori	$a_2 = 2,0\%$
- Coordinatore sicurezza D.Lgs. 494/96 nella fase progettazione	$a_3 = 1,0\%$
- Esecutori	$a_4 = 0,5\%$

4. La quota pari dello 0,70% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori da distribuirsi tra i soggetti intervenuti nella fase di esecuzione delle opere o dei lavori pubblici, nel caso in cui il direttore dei lavori svolga anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione, sarà così suddivisa:

- Ufficio Amministrativo	10%
- Responsabile Unico del Procedimento (compreso funzioni "Responsabile dei Lavori" D.Lgs. 494/96 e sue s.m.i.)	20%
- Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento	5%
- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, Direttore operativo, Ispettori di cantiere, Collaudatore	65%
TOTALE	100%

In particolare, tra i soggetti Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, Direttore operativo, Ispettori di cantiere, Collaudatore, la ripartizione individuale dell'aliquota di categoria di cui ai precedenti punti si ottiene con l'applicazione della seguente formula:

$$I_i = 0,65 \times F \frac{n_i a_i}{\sum_{j=1}^n n_j a_j}$$
$$I_{in} = \frac{I_i}{n_i}$$

dove

- I_i = importo di categoria;
- I_{in} = importo individuale;
- F = quotaparte del fondo corrispondente allo 0,70% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori;
- n = numero di categorie professionali pari a 4;
- n_i = numero dei componenti la categoria professionale i-esima;
- a_i = coefficiente di compenso professionale di categoria i-esima, che assume i seguenti valori:

- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione	$a_1 = 5,0$
- Direttore operativo	$a_2 = 2,0$

- Ispettori di cantiere a₃ = 1,0
- Collaudatore a₄ = 1,5

5. La quota pari dello 0,70% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori da distribuirsi tra i soggetti intervenuti nella fase di esecuzione delle opere o dei lavori pubblici, nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione, sarà così suddivisa:

- Ufficio Amministrativo	10%
- Responsabile Unico del Procedimento (compreso funzioni "Responsabile dei Lavori" D.Lgs. 494/96 e sue s.m.i.)	20%
- Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento	5%
- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, Direttore operativo, Ispettori di cantiere, Collaudatore	65%
TOTALE	100%

In particolare, tra i soggetti Direttore dei lavori, Direttore operativo e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, Ispettori di cantiere, Collaudatore, la ripartizione individuale dell'aliquota di categoria di cui ai precedenti punti si ottiene con l'applicazione della seguente formula:

$$I_i = 0,65 \times F \frac{n_i a_i}{\sum_{j=1}^n n_j a_j}$$

$$I_{in} = \frac{I_i}{n_i}$$

dove

- I_i = importo di categoria;
- I_{in} = importo individuale;
- F = quotaparte del fondo corrispondente allo 0,70% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori;
- n = numero di categorie professionali pari a 4;
- n_i = numero dei componenti la categoria professionale i-esima;
- a_i = coefficiente di compenso professionale di categoria i-esima, che assume i seguenti valori:

- Direttore dei lavori	a ₁ = 4,0
- Direttore operativo e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione	a ₂ = 3,0
- Ispettori di cantiere	a ₃ = 1,0
- Collaudatore	a ₄ = 1,5

6. Relativamente agli atti di pianificazione urbanistica, per la ripartizione del fondo tra le diverse categorie vengono fissate le seguenti aliquote da riferirsi all'importo complessivo del 30% della tariffa professionale per ogni singolo atto di pianificazione, che sarà così suddivisa:

- Ufficio Amministrativo	10%
- Progettista, Garante del sistema (S.I.T.), Grafico, Esecutore Informatico, Esecutore	90%

TOTALE

100%

In particolare, tra i soggetti Progettista, Garante del sistema (S.I.T.), Grafico, Esecutore Informatico, Esecutore, la ripartizione individuale dell'aliquota di categoria di cui ai precedenti punti si ottiene con l'applicazione della seguente formula:

$$I_i = 0,90 \times F \frac{n_i a_i}{\sum_{j=1}^n n_j a_j}$$
$$I_{in} = \frac{I_i}{n_i}$$

dove

- I_i = importo di categoria;
- I_{in} = importo individuale;
- F = fondo;
- n = numero di categorie professionali pari a 5;
- n_i = numero dei componenti la categoria professionale i -esima;
- a_i = coefficiente di compenso professionale di categoria i -esima, che assume i seguenti valori:
 - Progettista $a_1 = 5,0$
 - Garante del sistema (S.I.T.) $a_2 = 4,0$
 - Grafico $a_3 = 3,0$
 - Esecutore Informatico $a_4 = 0,5$
 - Esecutore $a_5 = 0,5$

7. Il dirigente responsabile di settore costituisce i gruppi di lavoro con possibilità di attribuzione ad uno stesso soggetto di uno o più compiti; in tal caso le indicate aliquote vengono sommate.
8. Sulla base della ripartizione prevista ai precedenti commi, il Dirigente del 2° Settore Tecnico competente alla formazione del programma triennale delle OO.PP. e il Dirigente del 3° Settore – Servizio Urbanistica/Tecnico Amministrativo stabiliscono, su proposta dei responsabili dei singoli procedimenti, l'attribuzione preventiva per ciascun componente il gruppo di lavoro, anche con quote individuali diverse rispetto a quanto previsto dai citati commi con variazioni in più o in meno entro un limite massimo del 30%, in relazione all'eventuale diverso apporto partecipativo dei singoli.
9. La ripartizione preventiva può essere modificata a consuntivo in relazione alle variazioni di importo progettuale, alle variazioni della composizione dei gruppi, alla variazione del grado di partecipazione di ciascun soggetto durante la progettazione, nonché al rispetto dei tempi previsti dagli atti di programmazione dell'Ente.

Art. 2 (Liquidazione dei compensi)

1. La liquidazione dei compensi avviene ad intervenuta approvazione/adozione, da parte dell'Organo competente, dei progetti e/o dei piani. Nel caso in cui la mancata approvazione/adozione sia dovuta non a carenze progettuali ma a diverse scelte

dell'Amministrazione, si procederà alla liquidazione dei compensi al gruppo di lavoro come di seguito indicato:

– Per i progetti di opere pubbliche sulla base dei seguenti criteri percentuali:

Tabella A

Fasi	% parziale	% totale
Progettazione Preliminare	20%	20%
Progettazione Definitiva	50%	70%
Progettazione Esecutiva	30%	100%

– Per i piani secondo i seguenti criteri e percentuali:

Tabella B

Fasi	% parziale	% totale
Redazione stato di fatto	20%	20%
Stesura piano definitivo	60%	80%
Adozione	15%	95%
Adeguamento alle prescrizioni superiori organi	5%	100%

2. Ad avvenuta approvazione/adozione del progetto o del piano, ovvero in mancanza di approvazione quando questa sia dovuta non a carenze progettuali ma a sopravvenute diverse scelte dell'Amministrazione, il Dirigente del Settore che promuove il progetto o il piano trasmette al Servizio Personale, per il pagamento delle quote del fondo, un prospetto di liquidazione.
3. Analogamente a quanto stabilito per la progettazione di opere o piani urbanistici, ad avvenuta approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, il Dirigente del Settore che promuove il progetto trasmette al Servizio Personale per il pagamento delle quote del fondo incentivante concernente la realizzazione dell'opera, un apposito prospetto di liquidazione.

